

Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 165/2020

Oggi 12/11/2020 innanzi al giudice Simona Gerola sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv.to [REDACTED]

Per [REDACTED] SRL, l'avv.to/avv.ti [REDACTED]

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e trattiene la causa in decisione

All'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.



RG . 165/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

██████████ assistito e rappresentato dall'avv. ██████████

PARTE RICORRENTE

CONTRO

██████████ S.R.L. assistita e rappresentata dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente :

In via principale: previe le declaratorie del caso, accertare, per i motivi e le causali sopra esposte, l'illegittimità della riduzione delle provvigioni operata da ██████████ Srl nei confronti del Sig. ██████████ sulle vendite delle "Guide Routine" dal mese di aprile 2018 alla cessazione del rapporto di agenzia, e per l'effetto: ordinare a ██████████ Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore del Sig. ██████████ della somma di € 6.337,75, o della minore o maggiore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria; In ogni caso: Competenze professionali del presente giudizio interamente rifeuse, oltre IVA e CPA come per legge.

Per la parte convenuta

1) in via principale, nel merito: previo ogni opportuno accertamento, dichiarare inammissibili e comunque rigettare in toto le avversarie domande;



2) in via subordinata: previo ogni opportuno accertamento, accertare la legittimità della variazione contrattuale oggetto del giudizio e in caso di declaratoria della sua media entità ai sensi dell'art. 2 AEC, riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del solo importo di Euro 300,52=, pari ai 15 giorni residui di preavviso ;

3) in ogni caso: con vittoria di spese , competenze ed onorari del giudizio. Sentenza provvisoriamente esecutiva

FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.3.2020 [REDACTED] conveniva avanti al Tribunale di Mantova la [REDACTED] Srl per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 6.337,75

Il procuratore del ricorrente esponeva:

che in data 01.07.2005 [REDACTED] Srl e [REDACTED] sottoscrivevano un contratto di agenzia a tempo indeterminato che disciplinava le condizioni del rapporto quali zona, prodotti, clienti e provvigioni e , in particolare, queste ultime, erano stabilite nella misura del 10% del fatturato [REDACTED] Srl con riserva da parte della Società di modificarle previa concessione di un preavviso di 3 mesi ;

che dal mese di maggio 2018 la Società modificava unilateralmente e senza preavviso le provvigioni sui prodotti Guide Routine per il cliente NCG, portandole dal 10% al 5% del fatturato;

che il sig. [REDACTED] nel corso del 2017 ha fatturato € 7.424,00 per le Guide Routine cliente NGC e € 31.176,00 complessivamente per [REDACTED], mentre nel corso nel periodo aprile 2018 – febbraio 2019 egli ha fatturato € 6.639,75 per le “Guide Routine” cliente NGC ed € 24.991,53 per [REDACTED] Srl ;

che senza la riduzione delle provvigioni sui prodotti Guide Routine nel periodo maggio 2018 – febbraio 2019 il fatturato del Sig. [REDACTED] sarebbe stato di € 12.675,50 anziché di € 6.337,75;;

che in data 14.02.2019 [REDACTED] Srl risolveva il rapporto di agenzia con effetto immediato, affermando di voler corrispondere l'indennità di mancato preavviso ;

che l'agente, a mezzo del proprio legale, richiedeva in data 20.08.2019 il pagamento delle provvigioni ingiustificatamente ridotte, oltre al pagamento del FIRR, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di mancato preavviso e l'Azienda negava il diritto del ricorrente alle prime e corrispondeva nelle more soltanto le indennità richieste.

In punto di diritto rilevava che gli AEC non sono richiamati nel contratto individuale con la conseguenza che , essendo solamente gli artt. 1742 e ss. del Codice Civile a disciplinare il rapporto , la Società non poteva unilateralmente ridurre la provvigione e che nessuna rilevanza puo' essere attribuita all'art. 16 del contratto di agenzia che prevede la facoltà per il preponente di modificare le condizioni contrattuali in quanto, trattandosi *ictu oculi* di una clausola vessatoria, necessitava di una specifica approvazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c

Invocava l'applicazione del dlgs. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi) e, in via subordinata , nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'AEC Commercio rilevava che , simulando l'incidenza delle nuove provvigioni sul fatturato dell'anno precedente (2017), si ottengono questi dati: *il fatturato sulle “Guide Routine” dell'anno 2017, con le provvigioni al 10%, è stato di € 7.424,00, con le provvigioni al 5% sarebbe stato di € 3.712,00;*



togliendo tale importo al fatturato totale [REDACTED] Srl nell'anno 2017, lo stesso si ridurrebbe dal € 31.177,50 ad € 27.465,50, con una diminuzione del 12%; che, trattandosi di una modifica di media entità, la Società poteva realizzarla solo previa comunicazione scritta all'agente con un preavviso di almeno due mesi e che, pertanto, avendo la preponente ommesso qualsivoglia comunicazione scritta, la riduzione unilaterale della provvigione è illegittima.

Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.

Si costituiva [REDACTED] srl contestando la fondatezza del ricorso.

In punto di fatto il procuratore della convenuta esponeva:

che nel corso del rapporto di agenzia il sig. [REDACTED] era solito predisporre trimestralmente la fattura per le proprie provvigioni, sulla base dei tabulati che regolarmente la preponente gli trasmetteva via mail;

che a gennaio 2018 [REDACTED] srl raggiungeva un accordo commerciale con il cliente NGC Medical per la vendita di Guide da Routine che prevedeva un sensibile sconto sul prezzo delle Guide da Routine fino al 50% e un ulteriore sconto al raggiungimento del target di vendita definito e condiviso con lo stesso cliente;

che la società convenuta, dopo alcuni mesi necessari per verificare che l'accordo preso avesse effettivamente generato un significativo incremento delle vendite, comunicava a tutti i propri agenti interessati alle vendite al cliente NGC, compreso il sig. [REDACTED] che, con decorrenza maggio 2018, la provvigione relativa ai soli prodotti oggetto dell'accordo commerciale (le Guide da Routine) e limitatamente al solo cliente NGC sarebbe stata ridotta dal 10% al 5%;

che, in particolare, la comunicazione della riduzione provvigionale in questione veniva data verbalmente al sig. [REDACTED] in data 12.3.2018 dal Direttore Commerciale della [REDACTED] srl, Ing. [REDACTED] [REDACTED] durante un pranzo di lavoro;

che nel corso di tutto l'anno 2017 il sig. [REDACTED] con riferimento alle sole vendite di Guide da Routine ai centri del cliente NGC, ha ottenuto un fatturato di Euro 60.105,00 (su un fatturato complessivo, inclusi gli altri prodotti e clienti, di Euro 311.775,00) che gli ha fruttato provvigioni del 10% pari ad Euro 6.010,50 (su un totale di provvigioni complessivo di Euro 31.177,50);

che, sempre con riferimento alle sole vendite di Guide da Routine ai centri del cliente NGC, nel periodo tra gennaio 2018 e aprile 2018, il sig. [REDACTED] ha ottenuto un fatturato di Euro 34.485,00 (su un fatturato complessivo di Euro 113.477,30), con provvigioni del 10% pari ad Euro 3.448,50 (su un totale di provvigioni complessivo di Euro 11.347,73) e nel periodo dal maggio 2018 al dicembre 2018, successivo alla riduzione provvigionale, egli ha ottenuto un fatturato di Euro 105.835,00 (su un fatturato complessivo di Euro 251.846,00), con provvigioni del 5% pari ad Euro 5.291,75 (su un totale di provvigioni complessivo di Euro 19.892,85);

che infine, nei primi due mesi del 2019, con riferimento alle Guide da Routine e al cliente NGC, il [REDACTED] ha ottenuto un fatturato di Euro 21.700,00 (su un fatturato complessivo di Euro 52.197,00), con provvigioni del 5% pari ad Euro 1.085,00 (su un totale di provvigioni complessivo di Euro 4.134,70).



In punto di diritto contestava l'applicabilità alla figura professionale dell'agente della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2017e rilevava che le parti hanno sempre prestato adesione alle condizioni di cui all'AEC per gli agenti di commercio del settore terziario del 16.02.2009.

Deduceva che l'art 3 degli AEC si applica esclusivamente a quelle variazioni contrattuali (da intendersi, in senso ampio, come variazioni di una o più condizioni contrattuali, come la zona, i prodotti, i clienti, la misura delle provvigioni etc.) che comportino una perdita dell'agente in termini di aspettativa di guadagno (misurabile in una percentuale negativa rispetto al monte provvigioni dell'anno solare) mentre nella fattispecie in esame la modifica unilaterale della preponente nei fatti ha comportato, non una perdita di guadagno per il sig. [REDACTED] bensì un incremento.

Rilevava che in ogni caso, con riferimento al requisito della forma scritta, la norma in esame non prevede che essa sia necessario ad *substantiam*, con la conseguenza che l'inosservanza della forma convenzionale produce i medesimi effetti dell'inosservanza della forma *ad probationem*, senza alcuna conseguenza sulla validità dell'atto.

In via di estremo subordine, considerato che la variazione in argomento ha avuto decorrenza pacifica dal mese di maggio 2018, consegue che la comunicazione risulta essere stata data con 1 mese e mezzo di preavviso e, quindi, al più al sig. [REDACTED] spetterebbe solo il pagamento di metà mese di provvigioni al 10%, per un valore pari ad Euro 300,52= (6.010,50 Euro pari al valore della differenza *ex adverso* rivendicata per 10 mesi / 10 = 601,05 Euro pari al valore di un mese / 2).

Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.

La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Innanzitutto va esclusa l'applicazione al caso di specie del cd Job Act Autonomi laddove prevede che devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che consentono al datore di lavoro di modificare unilateralmente uno o più elementi del contratto a suo tempo stipulato in quanto per espressa volontà del legislatore la nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori autonomi, purché non siano imprenditori o "piccoli imprenditori".

Per la prevalente giurisprudenza l'agente di commercio è, a seconda dell'organizzazione e dimensioni della sua attività e dell'investimento di capitali, un imprenditore commerciale ex art. 2082 cod. civ. o, quanto meno, un piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. (cfr. fra le tante Cass. 16513/2004).

Pure l'eccezione di inapplicabilità degli AEC è infondata in quanto le parti hanno aderito all'accordo non solo per fatti concludenti ma richiamando espressamente la norma collettiva

[REDACTED] srl, infatti, con la comunicazione di risoluzione del contratto del 14.2.2019, ha espressamente fatto riferimento al preavviso previsto dagli AEC e lo stesso [REDACTED] nella lettera del 28.02.2019, ha comunicato alla preponente di restare in attesa "della quantificazione delle competenze di fine mandato dovute ai sensi di legge, contrattuali e degli AEC in vigore" (cfr. doc. 8 di parte convenuta).



Accertata l'applicazione degli AEC al rapporto di agenzia per cui è causa, occorre analizzare le disposizioni che consentono al preponente di apportare unilateralmente modifiche al contratto

L'art. 3 del AEC Accordo economico collettivo 16 febbraio 2009 settore commercio prevede “(...) le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto . Qualora l'agente o rappresentante comunichi entro 30 giorni di accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza , ad iniziativa della casa mandante (...)”.

Ritiene questo giudice del tutto condivisibili le argomentazioni della convenuta in merito alla necessità di valutare l'incidenza complessiva della riduzione della percentuale provvigionale sul fatturato dell'agente relativo al cliente NGC , in coerenza con la lettera e la ratio della norma collettiva.

Non è quindi sufficiente considerare la riduzione dell'aliquota provvigionale rispetto al monte provvigionale complessivamente maturato dal ricorrente nell'anno solare precedente alla variazione, ma bisogna necessariamente aggiungere a tale valutazione anche l'impatto sul fatturato complessivo dell'agente che ha avuto il contestuale abbassamento del prezzo unitario dei prodotti oggetto della variazione .

Ora, i dati relativi alle provvigioni maturate e fatturate dal [REDACTED] sul cliente NGC prima e dopo la riduzione della provvigione dal 10 al 5% non sono stati specificamente contestati dal ricorrente il quale, anzi, liberamente interrogato ha confermato che la “manovra aziendale” nel suo complesso ha comportato nel tempo un aumento delle provvigioni sui prodotti Guide Routine.

Puo' dirsi pacifico , quindi, che l'accordo commerciale tra [REDACTED] e NGC chiuso nel gennaio 2018 ha comportato per il sig. [REDACTED] un aumento considerevole del fatturato per il prodotto specifico (118%), che ha



ampiamente compensato la variazione provvigionale dal 10% al 5%, che, lungi dall'implicare una riduzione dell'introiti dell'agente, ha provocato un incremento delle provvigioni riconosciute al sig. [REDACTED] per il cliente e per il prodotto specifico del 9,36%.

Ne consegue che siamo al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2 degli AEC giacchè la modifica alle condizioni contrattuali nel suo complesso, ha apportato all'agente un aumento dei suoi guadagni e non una variazione in negativo, con salvezza della ratio della norma collettiva .

Vi è da aggiungere che appare scarsamente credibile che il ricorrente abbia avuto conoscenza della riduzione soltanto a rapporto risolto poiché è pacifico che la società convenuta gli ha trasmesso regolarmente gli estratti conto trimestrali sulla scorta dei quali il sig. [REDACTED] ha fatturato all'azienda le provvigioni maturate .

Quindi pure in mancanza di comunicazione scritta egli , usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto recedere dal rapporto .

Il sig. [REDACTED] non lo ha fatto, verosimilmente in quanto ha valutato il perdurare della convenienza del rapporto di agenzia (esattamente cio' a cui la norma contrattual-collettiva tende) e, pertanto , di nulla puo' dolersi.

In ogni caso , l'AEC conferisce al preponente la facoltà - con semplice comunicazione scritta - di modificare gli elementi naturali del contratto con riflessi sul suo contenuto economico, lasciando all' agente unicamente la possibilità di provocare la cessazione del rapporto attraverso il rifiuto delle sole variazioni di "sensibile entità".

Dunque, da un lato, al preponente è conferita la facoltà di apportare variazioni che comportano la riduzione dell' area di operatività, dei prodotti, della clientela e/o delle provvigioni dell' agente e , da altro lato, l' agente, per le variazioni che comportano modifiche superiori al 20% delle provvigioni nell'anno civile precedente la variazione, ha la facoltà di rifiutare la proposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, così trasformando la natura della variazione conservativa in recesso contrattuale ad iniziativa del preponente con inizio del periodo di preavviso per il caso di cessazione del rapporto.

Peraltro, liberamente interrogato il ricorrente ha dichiarato che se fosse venuto a conoscenza della variazione avrebbe concentrato in suoi sforzi su altri prodotti , mentre nessun accenno ha fatto alla volontà di non accettare la modifica o di porre fine al rapporto.

Nessuna clausola dell'AEC consente un'interpretazione che conduca alla conclusione che in mancanza di comunicazione scritta la modifica sia priva di effetti , con il conseguente diritto dell'agente alle provvigioni che avrebbe maturato in difetto della variazione .

Invero proprio questo sembra prospettare il ricorrente rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe , forse ipotizzando una forma scritta ad *substantiam*; si tratta di una tesi destituita di fondamento volta che la forma scritta non è prevista a pena di nullità neppure per il contratto al quale le modifiche successive alla stipulazione si riferiscono .

Per tutte le considerazioni sopra esposte , il ricorso deve essere integralmente rigettato .

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M



definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite sostenute da [REDACTED] srl che liquida
in complessivi euro 2.100,00 , oltre IVA e CPA di legge

Così deciso in Mantova , il 12.11.2020

Il giudice
dott. Simona Gerola

